

SCHEMA RIASSUNTIVA - Occupazione suolo pubblico

PREMESSA

La tematica relativa all'occupazione del suolo pubblico ha acquisito nuovo impulso in relazione alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (conosciuta come "pacchetto sicurezza") che ha dettato alcune disposizioni relative al tema della sicurezza pubblica. Tale normativa contiene infatti alcune disposizioni attinenti la tematica del decoro urbano e della sicurezza urbana. Di conseguenza la novella ha interessato anche l'irregolare occupazione di suolo pubblico.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (in relazione alle disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94)

Nella G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la **legge 15 luglio 2009, n. 94** recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che è entrato in vigore l'**8 agosto 2009**.

È stata prevista una procedura probabilmente più efficace per eseguire il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai casi di indebita occupazione di suolo pubblico ex art. 633¹ del c.p. e dell'art. 20 del codice della strada. In questi casi il Sindaco per le strade urbane e il Prefetto per le strade extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica per qualsiasi luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e nel caso si tratti di occupazione a fine di commercio, potranno anche disporre la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni. Stessa procedura potrà essere seguita anche per adempiere agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

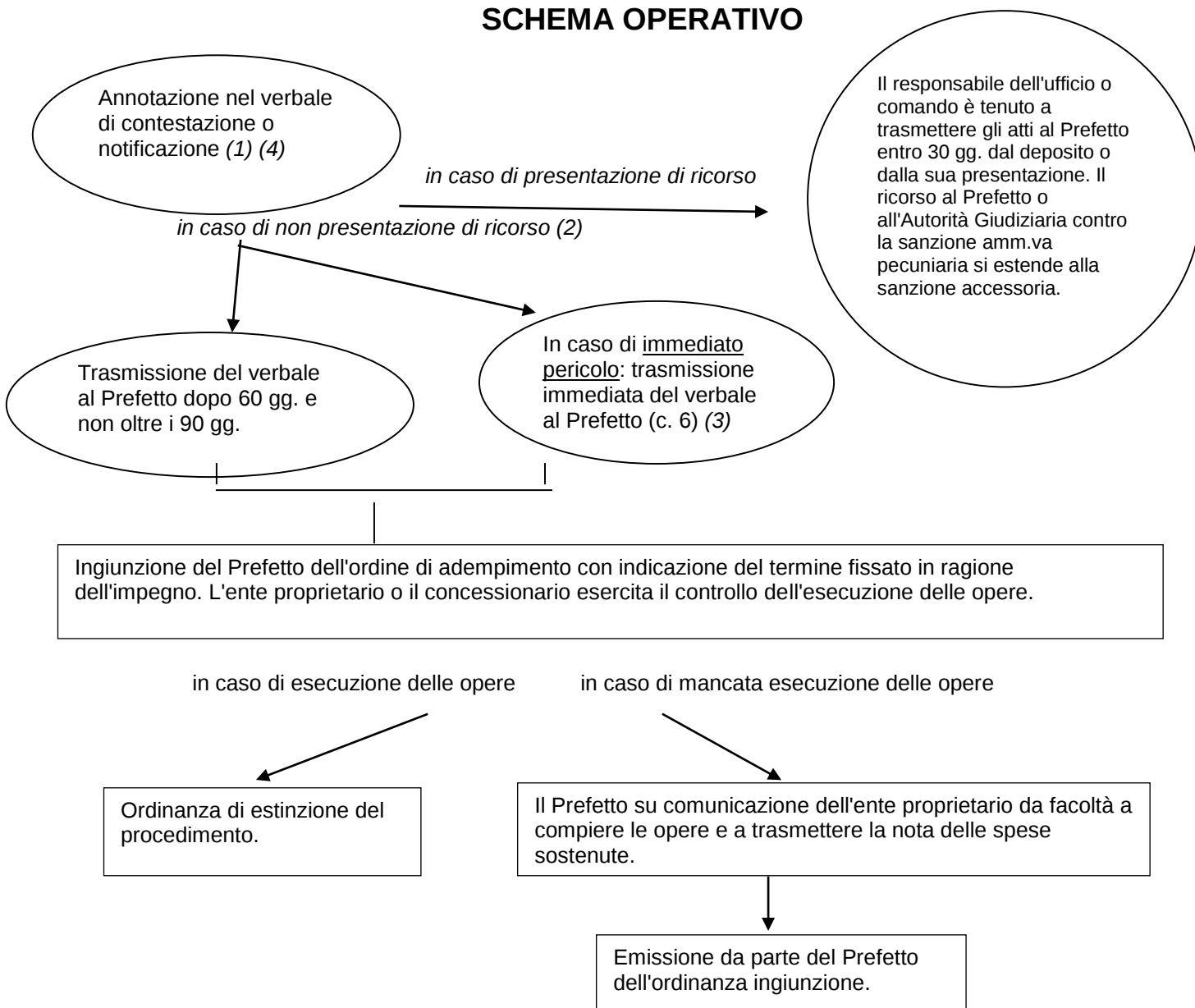
Vale la pena precisare che i provvedimenti ripristinatori e ablatori sembrano rappresentare, in base al tenore normativo, una possibilità e non un dovere. Pertanto il Sindaco ha la possibilità di adottare tali misure (ripristino dello stato dei luoghi e chiusura dell'esercizio) ma non ha l'obbligo. Tale precisazione ha rilevanza ai fini della possibile configurazione, che in questo caso sembrerebbe essere esclusa, dell'art. 328 del codice penale recante "Omissione di atti d'ufficio".

La procedura ordinaria del codice della strada applicabile in caso di violazione all'art. 20 del codice della strada è quella rinvenibile nel titolo VI del codice inerente l'applicazione delle sanzioni accessorie al codice stesso. In particolare l'art. 211 della normativa sulla circolazione stradale è relativo alla procedura della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. Di seguito è illustrata la procedura menzionata.

¹ Il testo dell'art. 633 del c.p. è riportato in appendice.

SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

SCHEMA OPERATIVO



NOTE PROCEDURALI:

(1) Sono sanzioni che derivano da violazioni di precetti al codice posti a tutela delle strade. Quando una violazione è correlata dalla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ovvero della rimozione delle opere abusive, al momento della contestazione o della notificazione, l'accertatore ne deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per l'applicazione delle sanzioni e procedere secondo lo schema sopra rappresentato. Nel verbale occorrerà indicare la seguente dicitura: " **Si intima al trasgressore di ripristinare lo stato dei luoghi mediante** (indicare le azioni) **oppure di rimuovere immediatamente le seguenti opere abusive** ". È necessario che l'accertatore indichi, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore.

In base all'art. 3 c. 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Stessa procedura si applica anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(2) Il ricorso al Prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

(3) In caso d'immediato pericolo, il Prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario che trasmetterà la nota delle spese sostenute ed il Prefetto che riceverà la nota spese emetterà ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituirà titolo esecutivo ai sensi di legge.

(4) Il venir meno dell'autore dell'abuso (come ad es. in caso di manufatti ereditati o donati) non estingue la sanzione accessoria della riduzione in pristino.

Casi in cui è prevista la sanzione accessoria di:

- Ripristino dello stato dei luoghi

art. 15 - Danneggiare, alterare le forme di opere piantagioni ed impianti appartenenti alla strada, invadere o occupare la piattaforma o le pertinenze;

- danneggiare, spostare, imbrattare la segnaletica stradale;
- impedire il deflusso dell'acqua sulle strade o incanalarla su parti della strada;
- far circolare bestiame su strade diverse da quelle dove tale circolazione è consentita;
- insudiciare o imbrattare la strada e gettarvi (anche da un veicolo in movimento) qualsiasi cosa o depositarvi rifiuti;
- apportare o spargere fango o detriti sulla strada.

art. 16 - Mancato rispetto, fuori dei centri abitati, delle distanze dal confine stradale per:

- aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni;
- costruire, ricostruire o ampliare edificazioni;
- impiantare alberi, siepi vive, piantagioni, recinzioni.

art. 17 - Mancato rispetto, fuori dei centri abitati, della fascia di rispetto nelle curve.

art. 18 - Mancato rispetto, all'interno dei centri abitati, delle fasce di rispetto e delle aree di visibilità.

art. 19 - Mancato rispetto delle distanze di sicurezza dalle strade per specifiche attività.

art. 22 - Apertura, trasformazione o variazione d'uso senza autorizzazione o possibilità di regolarizzazione successiva di nuovi accessi o diramazioni o mantenimento in esercizio degli stessi senza autorizzazione.

art. 27 - Rifiuto di presentazione del titolo che autorizzi lavori in genere sulla strada o mancanza dello stesso.

art. 29 - Omessa rimozione di alberi o rami caduti.

art. 30 - Omessa manutenzione dei fabbricati, muri, opere di sostegno.

art. 31 - Omessa manutenzione delle ripe.

- Rimozione di opere abusive:

art. 20 - Occupazione abusiva di suolo stradale o non rispettando le prescrizioni².

art. 21 - Opere, depositi, cantieri stradali non autorizzati o senza adottare gli accorgimenti necessari o le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

art. 23 - Collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque irregolari³.

art. 24/8 - Installazione o messa in esercizio di impianti od opere nelle pertinenze delle strade senza autorizzazione o loro trasformazione o variazione d'uso.

art. 25/7 - Realizzazione senza concessione o mantenere in esercizio o variare l'uso di attraversamenti della strada con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sottopassi o sovrappassi, teleferiche, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi.

art. 29/4 – omessa manutenzione di siepi e piante.

NORMATIVA VIGENTE E PREVIGENTE

Sulla base della delega legislativa di cui all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo, ebbe ad emanare un decreto legislativo — il n. 507 del 15 novembre 1993 — che recava, tra le altre cose, la revisione e l'armonizzazione della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.).

In particolare, all'art. 42 del citato decreto, erano stabiliti i criteri di distinzione, tra occupazioni *permanenti* e *temporanee*, individuando nelle prime quelle carattere *stabile*, effettuate a seguito del *rilascio di un atto di concessione*, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti; nelle seconde — dunque, le *temporanee* — quelle di durata inferiore all'anno. Ciò che più conta, la permanenza o la temporaneità dell'occupazione, rilevava, ovviamente, ai fini dell'applicazione e della computazione della tassa prevista per l'occupazione stessa.

² base all'art. 3 c. 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrano motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Stessa procedura si applica anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

³ in questo caso si applica la procedura in deroga così come modificata dalla L. 7/12/1999, n. 472 che ha previsto che l'ufficio o comando trasmetta copia all'ente proprietario della strada. Sarà l'ente proprietario a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre dieci gg. dalla data della comunicazione. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale, del proprietario.

Per altro verso, l'art. 20 del nuovo codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabiliva, come del resto stabilisce, le modalità di occupazione della sede stradale, ai fini della salvaguardia della fluidità e della sicurezza della circolazione stradale stessa.

L'art. 42 della legge di revisione e armonizzazione della c.d. T.O.S.A.P., a decorrere dal 1° gennaio 1999, fu peraltro abolita dall'art. 51 di altra legge delegata — la n. 446 del 15 dicembre 1997 — tendente a determinare un nuovo riordino della disciplina dei tributi locali e l'istituzione di un canone concessorio locale (C.O.S.A.P.). Peraltro, a distanza di appena un anno dal decreto n. 446, con legge 23 dicembre 1998, n. 448, si ritornò di nuovo al "vecchio" sistema della T.O.S.A.P., provocando l'abrogazione dell'art. 51 sopracitato.

Dunque, ad oggi, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è assoggettato al:

- regime concessorio T.O.S.A.P., di cui al Capo II, del d. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- regime autorizzatorio della C.O.S.A.P., di cui al Tit. III, del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- comune ai due regimi tributari previsti dall'ordinamento, restano le modalità di occupazione di quegli spazi pubblici che sono definirsi strade e che attengono alla disciplina generale di tutela delle strade e delle aree pubbliche, di cui al Capo I, del Tit. II, del c.d.s.

CRITERI DI CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEL SUOLO PUBBLICO

Ora, va anche detto, che l'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 285/92, nel definire la strada come quell'area di *uso pubblico* destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, precisa pure, che tale definizione, è finalizzata all'*applicazione* delle norme previste dal nuovo codice della strada. Ciò significa anche, che le limitazioni all'uso esclusivo di detto bene, previste dall'art. 20 di quel codice, si applicano esclusivamente su quelle aree che, per definizione, sono da considerare delle strade: tutto ciò, indipendentemente dal diritto di proprietà che ivi, viene esercitato in concreto.

Dunque, l'istanza per la occupazione di uno spazio privato (come un cortile, un porticato, ecc.), che come tale appare, in quanto idoneamente e permanentemente delimitato, non è assoggettabile ad alcuna limitazione di natura pubblica, esercitata nell'interesse pubblico e quindi, il proprietario dell'area è libero di farne l'uso ritenuto a lui più utile.

Diversamente, l'area privata non delimitata ed utilizzata costantemente e liberamente da chiunque vi transiti, come pedone, come conducente di veicoli o di animali, è di per sé da considerare una strada privata di uso pubblico o, più semplicemente, una strada: come tale, su detta area si applicano le norme e le prescrizioni previste dal nuovo codice della strada, nonché il regime concessorio od autorizzatorio previsto dalle leggi delegate n. 507 e n. 446 dappoco citate.

È fuor di dubbio, infatti, che la mancanza di ogni delimitazione (catena, segnale di divieto, cartello o mattonella recante l'indicazione della proprietà privata, ecc.) dell'area privata prospiciente l'area pubblica, non consente all'utente della strada di distinguere la parte pubblica da quella privata e, quindi, individuare nel complesso, un'area che, come tale, appare destinata alla circolazione stradale.

È altresì evidente, che il codice civile distingue nettamente la strada pubblica o, per meglio dire, di proprietà pubblica, da quella privata. Infatti, nel primo caso, si parla chiaramente di beni assoggettati al regime del *demanio pubblico* (art. 824, 822, comma 2, 823 c.c.) quando, per i secondi, si può parlare di beni privati (od altrui) soggetti al regime del demanio pubblico (art. 825, 823 c.c.) in quanto, l'esercizio dei diritti demaniali è finalizzato al conseguimento di fini di *pubblico interesse*, corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi: nel caso di specie, la migliore destinazione della strada, alla circolazione stradale. Non a caso, poi, l'art. 22 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865, nello stabilire una presunzione di appartenenza alle strade comunali, delle piazze, degli spazi e dei vicoli ad esse adiacenti e aperte sul *suolo pubblico*, correnti nelle città e nei villaggi (diremo noi, oggi, nei centri abitati), precisa che, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

Certamente, per l'occupazione delle strade soggette alla circolazione stradale o, comunque, all'uso pubblico, chiunque intenda farne un uso esclusivo, per interessi privati, è tenuto a fare richiesta di *concessione amministrativa*, se la strada appartiene all'ente pubblico, o di *autorizzazione amministrativa*, se appartiene al privato o comunque, sono stati acquisiti particolari diritti. Ancora, nel primo caso si potrà

parlare di un provvedimento di natura ampiamente discrezionale, quando, invece, nel secondo caso, di un provvedimento di natura ricognitoria e cautelare, dal momento che, l'autorizzare o il denegare l'uso esclusivo dell'area, potrà essere ricondotto alla sola valutazione del pubblico interesse.

Certamente, se la strada (pubblica o privata, purché di uso pubblico) è da considerare del tipo A, B, C o D, sulla medesima area non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione o concessione, ancorché realizzata a mezzo fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili. Solo sulle strade di tipo E ed F, potrà essere autorizzata l'occupazione della carreggiata, ma a condizione che venga predisposto un itinerario diverso del traffico, ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale (D.Lgs. 490/99 e, dal 1° maggio p.v. il d. Lgs. 42/04), a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (art. 20, comma 1, C.d.s.).

Quanto all'occupazione dei marciapiedi, invece, il comma 3 dell'art. 20 dappoco citato, prevede che la stessa possa essere concessa, fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. In ogni caso, è categoricamente vietata l'occupazione a mezzo di installazioni, dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del codice. Peraltro, tali limitazioni dimensionali, non sono previste nelle predette zone di rilevanza storico-ambientale, purché sia garantito un idoneo spazio di transito per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria: siamo dell'avviso, quindi, che tale precisazione, funga da evidente richiamo, alle disposizioni speciali ed inderogabili previste dalla normativa sulle c.d. *barriere architettoniche*.

Non si dimentichi, poi, che il regime *transitorio* previsto dall'art. 234 del nuovo codice della strada, nella lettura attuale, da ultimo modificato dall'art. 29, comma 2, della legge n. 472 del 1999, consente direttamente ai comuni, di stabilire il termine ultimo entro cui adeguarsi alle normative previste dal precitato art. 234.

Sul punto del c.d. *itinerario diverso del traffico*, chi scrive ritiene che non a caso il legislatore abbia voluto utilizzare un lemma così specifico ed inequivocabile quale appunto quello di *itinerario*: dunque, la strada da percorrere o percorsa. Avrebbe potuto utilizzare altri termini di portata assai più ampia, quale lo stesso *percorso*, che quel termine sembra sottendere. Dunque, chi scrive è portato a ritenere — anche per ragioni logiche e sistematiche — che in virtù del principio stabilito dall'art. 1 del nuovo codice della strada, la circolazione stradale deve avvenire in regime di massima sicurezza e, dunque, è inammissibile che una carreggiata — ancorché di strada locale urbana — possa essere occupata da qualsivoglia occupazione, se non nei casi specificatamente previsti dall'art. 21 ss. dello stesso codice: del resto, per definizione, la carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli e non anche al transito o, addirittura, alla occupazione dei pedoni! Ciò non toglie, che tramite una idonea delimitazione strutturale degli spazi stradali (o, perché no, a mezzo segnaletica), sia comunque possibile delimitare e distinguere la carreggiata, da altri ambiti appartenenti alla strada e, come tali, occupabili a mezzo di installazioni.

Certamente, l'uso esclusivo della strada da parte del privato, priva la generalità dei cittadini, del diritto di fare un uso pubblico di quello stesso spazio. Da qui discende l'onere del concessionario di corrispondere all'ente proprietario della strada — dunque, alla comunità da questi amministrata — una *tassa*, qualora siano adottate le tariffe previste dal decreto n. 507 del 1993 ovvero, un *canone autorizzatorio*, qualora il comune, in luogo di quel decreto e in forza di altro decreto — il n. 446 del 1997 — intenda regolamentare con proprio regolamento e proprie tariffe, l'uso esclusivo dei beni demaniali.

IL CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ DELLA DOMANDA

Ora, la più recente giurisprudenza, ci porta a fare delle ulteriori considerazioni, anche in ordine alle metodiche o, per meglio dire, ai criteri di rilascio dei titoli previsti, allorquando su di una medesima area da "privatizzare", vi siano più richieste di uso esclusivo, da parte dei privati esercenti una attività produttiva di beni e/o servizi; ovvero, quando, a seguito dell'inizio di una nuova attività economica, lo spazio pubblico già concesso ad altra e diversa attività, è richiesto, analogamente dalla seconda, per svolgere il medesimo servizio di somministrazione al pubblico.

Più specificatamente, vogliamo qui evidenziare il criterio della c.d. *priorità della domanda*.

Rispetto a tale criterio, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza depositata in data 20 gennaio 2004 e sul ricorso in appello n. 6307/98, nel richiamare preesistenti sentenze degli altri organi giudicanti, ha evidenziato l'opportunità di garantire l'eventuale applicazione di tale criterio, mediante lo strumento del regolamento comunale; tanto che, in assenza di tale strumento — idoneo anche ad indicare i

criteri ed i limiti di applicazione del medesimo — è apparso insussistente ogni riferimento al criterio su richiamato. Resta comunque immanente nell'ordinamento giuridico dello Stato, il principio già espresso dalla Seconda Sezione del T.A.R. del Veneto, con propria Sentenza n. 1033 del 1995, secondo il quale, è insito al principio di buona amministrazione che tutti i procedimenti, e *specialmente quelli ampliativi della sfera giuridica dei privati*, vadano presi in esame secondo la priorità della domanda.

Ciò che più conta, dinanzi all'istanza di un soggetto, finalizzata all'ottenimento (con contestuale revoca) della concessione di spazio pubblico già concesso ad altro concessionario, è sempre necessario addivenire ad una comparazione dei due interessi privati, sempre valutando il fatto che il principio su menzionato, concerne comunque l'ipotesi inerente istanze presentate in un arco di tempo piuttosto breve, ordinariamente, nello stesso giorno; non da meno, l'eventuale revoca di spazio già concesso ad altro privato cittadino, per essere poi concesso ad altro esercente attività economica, deve avvenire in ogni caso nel rispetto del *pubblico interesse* che qui si attaglia, nella necessità di evitare confusione nella clientela che, pur avendo scelto uno dei due esercizi per le proprie consumazioni, si trova poi ad essere servita dal personale di altro esercizio.

L'OBLIGO DI CORRESPONSIONE DELLA T.O.S.A.P.

Ora, per quanto l'art. 49 del decreto n. 507 del 1993 e succ. modif., abbia fornito una tassativa elencazione delle attività non assoggettabili a TOSAP (art. 49 decr. Cit.), resta evidente il fatto, che in generale, la tassa è dovuta, non solo, per l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (art. 38, comma 1, decr. Cit.) ma, non da meno, per le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio (art. 38, comma 2, decr. Cit.) e, per i tratti interni di strade statali e provinciale, che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti (art. 38, comma 4, decr. Cit.), in quanto da ritenere strade comunali.

Rilevante, ai fini dell'applicazione della tassa, ma non anche del *canone di concessione* del bene pubblico, non è tanto la legittimità della occupazione, quanto piuttosto, l'utilizzazione del suolo pubblico, per esclusivi interessi privati e a mezzo di idonee strutture.

Infatti, se da un lato il pagamento del *canone*, è presupposto necessario per l'occupazione di uno spazio pubblico, dunque, necessariamente preesistente alla stessa occupazione di suolo; il pagamento della *tassa*, consegue all'occupazione del suolo — legittima o illegittima — dal momento che, in tal caso, si concretizza la sottrazione di un'area pubblica all'uso della generalità dei cittadini, con evidente sacrificio del pubblico interesse.

Val qui la pena di segnalare o, per meglio dire, di ricordare, che la tassa non è dovuta per i *passi carrai* a raso ovvero quelli, posti a fino con il manto stradale, che non presuppongono quindi la realizzazione di opere, per migliorare o rendere possibile l'accesso dei veicoli, alle proprietà laterali private. Detta tassa, invece, per quanto di ammontare ridotto rispetto a quello ordinario, resta dovuta, qualora il proprietario del fondo laterale alla strada, faccia richiesta al comune, di vietare la sosta sul lato antistante l'accesso stesso. Resto evidente il fatto, che l'area occupata (virtualmente) dal concessionario, quale "zona di rispetto" per l'accesso alla proprietà laterale, rimane interdetta, anche al titolare della concessione medesima, posta l'idoneità della stessa zona, a garantire anche la fluidità della circolazione stradale.

Se, invece, il comune abbia escluso l'applicazione della TOSAP, in favore dell'applicazione del canone autorizzatorio e, dunque, abbia adottato il relativo regolamento previsto dall'art. 52 del d. Lgs. 446/97 e succ. modif., l'eventuale onere dovuto per l'utilizzazione del passo carrabile ovvero, dell'accesso a raso, nei termini suddetti, è stabilito sulla base dei presupposti indicati all'art. 63 del medesimo decreto.

Vale la pena di evidenziare, infatti, che come del resto precisato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella Sentenza 26 marzo 2003, n. 1571, mentre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, costituisce espressione della potestà impositiva dell'ente pubblico, in relazione ad un fatto cui la legge attribuisce valore di indizio di capacità contributiva; il secondo ha natura di *corrispettivo*, dovuto all'ente esponenziale della comunità in relazione all'uso in esclusiva del bene comune, tale da riconoscere all'ente concedente, un'ampia area di discrezionalità, non prevista, invece, nel decreto n. 507, in relazione alla forzosa introduzione delle relative tariffe di legge.

Con riferimento, infine, a quanto già appresso detto, in relazione al principio della *preferenza della domanda*, va ulteriormente aggiunto, che sempre secondo l'indirizzo del supremo Consiglio di Palazzo Spada, pare

potersi stabilire, che il potere discrezionale dell'ente nello stabilire il canone di concessione, debba avvenire, prevalentemente, secondo l'offerta più conveniente tra quelle avanzate dagli aspiranti, che non, secondo il criterio automatico della preferenza alla domanda presentata per prima.

COSAP

Il **Canone COSAP**, cioè il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è stato previsto ed introdotto nell'ordinamento dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Per esplicita previsione dell'art. 63, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 446/1997 il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) può essere applicato in alternativa alla Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli artt. da 38 a 57 (capo II) del vigente D.Lgs. n. 507/1993. L'art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Ciò premesso si fa presente che la TOSAP, per meglio dire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni, nonché su aree di proprietà privata su cui però esistono servitù di passaggio.

Si riporta l'art. 63 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997 recante *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"* (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O):

Art. 63. **Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

In caso di concessione per l'occupazione di spazi pubblici, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, occorre presentare una apposita denuncia di inizio occupazione di spazi e aree pubbliche al Comune, allegando l'attestato di pagamento.

N.B.

– per le occupazioni temporanee l'obbligo della presentazione della denuncia è assolto con il pagamento della tassa;

– per le occupazioni permanenti, la tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno a mezzo bollettino di c/c postale intestato al Comune o al concessionario del servizio.

La TOSAP viene applicata dal Comune in base a proprio regolamento e tariffa approvati con apposita delibera che devono distinguere occupazioni permanenti e temporanee (quelle di durata inferiore ad un anno).

La tariffa applicata deve essere compresa tra il minimo e il massimo dell'importo previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 per ogni classe di comuni (in tutto cinque) e per le province.

Attenzione: i Comuni, inoltre, possono escludere nel proprio territorio, con apposito regolamento, l'applicazione della TOSAP e prevedere il pagamento di un canone denominato COSAP.

Tabella: TOSAP e COSAP a confronto

	TOSAP	COSAP
RIFERIMENTO NORMATIVO	La TOSAP ha una dettagliata disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D.Lgs del 15 novembre 1993, n. 507 (artt. da 38 a 56).	Art. 63 della L. del 15 dicembre 1997, n. 446. Risulta opportuno evidenziare che tutta la disciplina della COSAP è demandata dal D.Lgs. n. 446/1997 al Regolamento comunale.
NATURA GIURIDICA	Entrata avente natura tributaria.	Entrata avente natura patrimoniale.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI	Occupazioni di qualsiasi natura effettuate – anche senza titolo – nelle strade, nei corsi, relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. La Suprema Corte (Cass. Sez. Trib., 07/03/2002, sentenza n. 3363) ha chiarito che la tassa trova la sua “ratio” nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini (art. 38 D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507).	Occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, incluse le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 63, L. del 15 dicembre 1997, n. 446).
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI	La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto (anche abusivo). L'utilizzo del suolo pubblico deve essere fatto nel proprio esclusivo interesse. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che pur individuandosi il presupposto impositivo nel fatto materiale dell'occupazione, è necessaria la presenza dell'ulteriore correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dall'occupante (Risoluzione del 2 marzo 1995, n. 46). N.B.: Il Dipartimento delle finanze con la Circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 ha chiarito che i soggetti obbligati al pagamento della TOSAP o della COSAP non sono solamente le persone (fisiche o giuridiche) che materialmente effettuano l'occupazione del suolo pubblico, ma anche gli enti o imprese che utilizzano apposite infrastrutture per lo	È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi.

	svolgimento di un servizio di pubblica utilità.	
ESENZIONI	In base all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993 sono esenti dalla TOSAP: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. N.B.: così come chiarito dalla Circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 sono esenti dal pagamento della TOSAP anche le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei	La Legge rinvia la disciplina del canone alla adozione di apposito Regolamento.

	casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione stessa (art. 49, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 507/1993).	
GIUDICE COMPETENTE	In quanto entrata di natura tributaria, la giurisdizione rientra nella cognizione del giudice tributario. In base all'art. 2 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 446, infatti, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.	Le SS.UU. della Suprema Corte (Cassazione SS.UU., Ordinanza del 19 agosto 2000), hanno affermato che le controversie attinenti alla debenza del canone esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie (come delineate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992) e rientrano, invece, nell'ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario; tesi confermata dalla stessa Corte a ss.uu., con sentenza del 21 gennaio 2005, n. 1239.

NORMATIVA

decreto n. 507 del 1993

.....estratto.....

40. Regolamento e tariffe.

1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

...estratto...

49. Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

VIOLAZIONI PENALI COLLEGATE

Art. 633 codice penale

Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

L. 15-7-2009 n. 94

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.

...ESTRATTO...

art. 3

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all'*articolo 527 del codice penale*, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla *legge 20 febbraio 1958, n. 75*, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 635 codice penale – Danneggiamento (aggiornato e coordinato con le modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94)

[1] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [c.c. 812, 814; 624] altrui è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila) [649] [2] La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona [581] o con minaccia [612];

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero [503-506], ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli articoli [330,] 331 [e 333];

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

[3] Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 639 codice penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (aggiornato e coordinato con le modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94)

[1] Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui [624] è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 103 (lire duecentomila) [635, 649, 664, 674].

[2] Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

[3] Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

[4] Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Art. 3 legge 15 luglio 2009, n. 94

omissis

14 Art. 34-bis. - (Decoro delle strade) codice della strada

- 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000

omissis

Art. 20

Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Norma violata	Descrizione infrazione	Sanzione principale entro 60 gg.	Note operative	Sanzioni accessorie	Norme collegate
Art. 20 Commi 1 e 4	OCCUPAZIONE SEDE STRADALE Strade di tipo A) B) C) D) Occupava la sede stradale in strada di tipo (specificare) nonostante ciò sia vietato.	€ 169,00 <i>Riduzione 30%</i> € 118,30	Inserire nel verbale l'obbligo del ripristino dei luoghi	<i>Obbligo di rimozione delle opere abusive e ripristino dei luoghi. In caso di inadempimento provvede l'ente proprietario a spese del trasgressore.</i>	Art. 211 C.d.S. Art. 29 regolam.
Art. 20 Commi 1 e 4	OCCUPAZIONE DELLA CARREGGIATA Strade di tipo E) F) Occupava la carreggiata in strada di tipo E o F (specificare) in assenza di specifica concessione, ovvero senza rispettarne le prescrizioni.	€ 169,00 <i>Riduzione 30%</i> € 118,30	Inserire nel verbale l'obbligo del ripristino dei luoghi	<i>Obbligo di rimozione delle opere abusive e ripristino dei luoghi. In caso di inadempimento provvede l'ente proprietario a spese del trasgressore.</i>	Art. 211 C.d.S. Art. 29 regolam.
Art. 20 Commi 2 e 4	OCCUPAZIONE SEDE STRADALE Strade urbane – chioschi, edicole, ecc. Occupava la sede stradale con chiosco (edicola, ecc.) all'interno delle fasce di rispetto.	€ 169,00 <i>Riduzione 30%</i> € 118,30	Inserire nel verbale l'obbligo del ripristino dei luoghi	<i>Obbligo di rimozione delle opere abusive e ripristino dei luoghi. In caso di inadempimento provvede l'ente proprietario a spese del trasgressore.</i>	Art. 211 C.d.S. Art. 29 regolam.
Art. 20 Commi 3 e 4	OCCUPAZIONE SEDE STRADALE Strade urbane - marciapiede Occupava la sede stradale in strada di tipo (specificare) in assenza di specifica concessione.	€ 169,00 <i>Riduzione 30%</i> € 118,30	Inserire nel verbale l'obbligo del ripristino dei luoghi. Si ritiene che questa disposizione possa essere applicata anche ai passaggi pedonali in quanto alternativi ai marciapiedi ed adibiti anche essi al transito dei pedoni.	<i>Obbligo di rimozione delle opere abusive e ripristino dei luoghi. In caso di inadempimento provvede l'ente proprietario a spese del trasgressore.</i>	Art. 211 C.d.S. Art. 29 regolam.

Art. 21

Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.394,00.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ASPETTI PROCEDURALI E SANZIONATORI

Quando vengono eseguiti lavori o depositi di materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni devono essere adottati gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il cantiere deve essere tenuto in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Il personale addetto ai lavori, esposto al traffico dei veicoli, deve indossare indumenti idonei, sia di giorno che di notte.

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, richiamato specificatamente dai commi 3 e 4, integra tutte le tipologie di violazione accertabile quando il responsabile del cantiere omette di collocare la segnaletica e/o i ripari prescritti o li colloca in maniera errata. Il verbale dovrà specificare in modo chiaro la tipologia di violazione commessa.

Norma violata	Descrizione infrazione	Sanzione principale entro 60 gg.	Note operative	Sanzioni accessorie	Norme collegate
Art. 21 Commi 1 e 4	OPERE DEPOSITI E CANTIERI prescrizioni Eseguiva opere (depositi o cantieri) in assenza di concessione (o senza rispettare le condizioni).	€ 849,00 <i>Riduzione 30%</i> € 594,30	Inserire nel verbale l'obbligo di sospendere l'attività e di ripristino dei luoghi. Occorre individuare come responsabile, il titolare dell'autorizzazione, l'appaltatore, l'assistente, il capo cantiere o comunque un	<i>Obbligo di rimozione delle opere abusive e ripristino dei luoghi. In caso di inadempimento provvede l'ente proprietario a spese del trasgressore.</i>	Art. 211 C.d.S. Artt.30-43 reg.

			soggetto che possa assumere la veste di effettivo responsabile di fatto dei lavori eseguiti.		
Art. 21 Commi 2 e 4	OCCUPAZIONE SEDE STRADALE Misure per la sicurezza Ometteva di adottare i dovuti accorgimenti per assicurare: - la sicurezza della circolazione - la visibilità del personale - la visibilità dei segnali e ripari	€ 849,00 <i>Riduzione 30%</i> € 594,30	Inserire nel verbale l'obbligo di sospendere l'attività e di ripristino dei luoghi (tenere conto del decreto 10 luglio 2002 – "Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo.")	<i>Obbligo di rimozione delle opere abusive e ripristino dei luoghi. In caso di inadempimento provvede l'ente proprietario a spese del trasgressore.</i>	Art. 211 C.d.S. Artt.30-43 reg. DM 10.07.2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici
Art. 21 Commi 3 e 4	VISIBILITÀ DEGLI ADDETTI Nell'eseguire lavori sulla strada ometteva di adottare gli opportuni accorgimenti per rendere visibile il personale impiegato; ovvero non rispettava le modalità (o i mezzi) per la delimitazione ed il segnalamento del cantiere (specificare le omissioni compiute a tale fine)	€ 849,00 <i>Riduzione 30%</i> € 594,30	Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori. Essi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, di classe 3 o 2, conformi alle norme citate; per interventi occasionali di breve durata potrebbero essere ammessi capi di vestiario appartenenti alla classe 1. Tuttavia, in ragione del D.Lgs. 81/2008 e del disciplinare interministeriale del 4 marzo 2013, gli		DM 10.07.2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici

			indumenti ad alta visibilità devono essere: - di CLASSE 3 per le attività lavorative che si svolgono sulle strade di categoria A, B, C, e D; - almeno di CLASSE 2, per le attività lavorative che si svolgono sulle strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane; - non sono invece più ammessi gli indumenti ad alta visibilità di CLASSE 1. Per l'adeguamento alle nuove disposizioni sugli indumenti ad alta visibilità i datori di lavoro hanno avuto tempo sino al 20 aprile 2014 (un anno dall'entrata in vigore del decreto interministeriale 4 marzo 2013, pubblicato il 20 marzo 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 67; l'entrata in vigore è avvenuta decorsi 30 giorni dalla pubblicazione). Secondo il decreto 4 marzo 2013, per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente		
--	--	--	--	--	--

			e, l'uso di indumenti ad alta visibilità in classe 3, l'equivalenza di tale classe di visibilità può essere assicurata dalla combinazione di indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retroreflettenza (ad esempio, pantalone classe 2 più gilet di classe 2). I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. In presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnati nella regolazione del traffico devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento o ad alta visibilità, delle apposite "palette" (fig. II 403 Reg.). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e decreto interministeriale del 4 marzo 2013, in tema di		
--	--	--	---	--	--

			segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare).		
--	--	--	---	--	--

Art. 211 codice della strada. *Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.*

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.